

R.G. n 436 \ 2023

Il giudice,

visto l'art. 127 bis cpc

dispone che l'udienza si svolga con collegamento da remoto in videoconferenza

Fa presente che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all'udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto.

In ogni caso, le parti, qualora non siano più interessate a coltivare il procedimento, possono depositare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., istanza di rinuncia agli atti e relativa accettazione con eventuale concorde regolamentazione delle spese di lite

P.Q.M.

dispone che l'udienza si svolga con collegamento audiovisivo a distanza ex art. 127 bis cpc e art. 196 duodecies disp att cpc, attivabile cliccando [qui](#).

Le parti e i loro difensori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 196 duodecies disp. att. cpc.

Invita i procuratori, al fine di agevolare l'ordinato svolgimento dell'udienza e di facilitare il giudice nell'individuazione del soggetto da ammettere alla "stanza virtuale" realizzata sulla piattaforma *Microsoft Teams*, ad indicare nel campo "Immetti il nome" il proprio nome preferibilmente preceduto dal numero di ruolo del procedimento alla cui udienza si vuole partecipare.

I procuratori delle parti dovranno, altresì, depositare nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico (preferibilmente cellulare) e un indirizzo e-mail (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Precisa che è vietato registrare l'udienza e la presenza di soggetti non legittimati.

Chiarisce che nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti *ex artt. 181 e 309 c.p.c.* previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.

Si riserva di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza, deposito di note scritte o altro) in caso di difficoltà/impossibilità di collegamento per ragioni tecniche.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione 'udienza da remoto'.

Si comunichi

Reggio Emilia, 05/05/2023

Il Giudice
dott. Maria Rita Serri